

Art.21 – Minimo contrattuale (Regolamento Acque del Basso Livenza)

L'utente è tenuto a corrispondere per ogni unità immobiliare servita, indipendentemente dal consumo, un importo a titolo di minimo contrattuale, da versarsi anche nel caso in cui per assenza o per altro motivo non dipendente dalla società l'utente medesimo non utilizzi l'acqua.

Il minimo contrattuale assegnato per ciascuna unità, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione previa adozione di motivata deliberazione.

Nel caso che un unico contatore serva più unità immobiliari, saranno dovuti tanti minimi quante sono le unità servite.